

Regione Basilicata

Legge Regionale 8 marzo 1999, n. 7

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali e funzionali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

(omissis)

ARTICOLO 38

Modifiche alla L. R. 2 settembre 1993, n. 50

1. L'art. 3 della L. R. 2 settembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:
La commissione per la tutela del paesaggio esprime parere:
 - a) sulla individuazione delle bellezze naturali e paesaggistiche;
 - b) sui Piani Paesaggistici Generali ed Attuativi e loro varianti;
 - c) sui Piani Territoriali Urbanistici, sui Piani Urbanistici Generali e loro varianti generali, relativi ai comuni vincolati anche parzialmente, con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero inclusi anche parzialmente in territorio di "Parco Naturale", di cui alla lettera f) della legge n. 431/1985;
 - d) sui Piani Urbanistici Attuativi e loro varianti, relativi a zone vincolate anche parzialmente con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero relativi a zone interessate da categorie omogenee di beni di cui alla l. n. 431/85;
 - e) sulla realizzazione di strade statali, provinciali ed intercomunali;
 - f) sulla apertura, ampliamento e recupero di cave, nonché prelievo di inerti fluviali oltre i 100.000 mc, e installazione di impianti di frantumazione;
 - g) sulla ubicazione e realizzazione di discariche e ricariche di materiale, nonché sugli impianti di depurazione;
 - h) sugli invasi, dighe e sistemazioni idrauliche dei corsi di acqua principali e loro affluenze;
 - i) sulla realizzazione di opere pubbliche o private con una volumetria complessiva pari o superiore a 30.000 mc, compreso interrato e seminterrato;
 - j) sulla valutazione del danno paesaggistico causato da interventi abusivi con esclusione di quelli ricompresi nei successivi articoli n. 8 e n. 10;
 - k) su qualunque intervento o questione in materia paesaggistica per i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore al dipartimento Assetto del Territorio, o l'ufficio competente, ritengano indispensabile acquisire la valutazione della commissione.
2. L'art. 5 della L.R. 2.9.1993, n 50 è così sostituito:
Gli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono parere:
 - a) su tutti gli interventi non previsti nel precedente art. 3 e fra quelli subdelegati alle amministrazioni comunali dal successivo art. 7;
 - b) sui piani urbanistici generali e loro varianti relativi a territori comunali che comprendono soltanto categorie omogenee di beni di cui all'art. 1 della L. n. 431/85;
 - c) sui piani urbanistici generali e attuativi e loro varianti, rientranti nei casi previsti dall'art.2 della L.R. n.37 del 7.8.1996;
 - d) sul governo delle aree boscate e sui tagli forestali;
 - e) sulle richieste di concessione in deroga, ai fini del nullaosta di cui all'art.3 della L. 21.12.1955, n.1357.
3. L'art. 7 della L.R. n. 50/93 è così sostituito:
Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di nullaosta o divieti relativi:
 - a) alle richieste di proroga di nullaosta non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;
 - b) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche

- c) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) dell'art.31 della L.n.457/78, che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici;
- d) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) dell'art. 31 della L. n.457/78 di manufatti che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;
- e) alla apposizione di insegne pubblicitarie;
- f) alla costruzione, ampliamento e ristrutturazione di monumenti ed edicole funerarie, con esclusione di quelli che rivestono carattere storico-artistico, costruiti da almeno 50 anni, nonché agli interventi relativi agli impianti cimiteriali;
- g) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3.000 mc, compreso l'interrato e seminterrato;
- h) alla installazione temporanea per un periodo non superiore ad un anno di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi;
- i) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, serre con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo e di conglomerati;
- j) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2.000 mc;
- k) alla realizzazione di infrastrutture a rete purché non ricadenti in zone boscate o alvei fluviali, incluse le opere puntuali con volumetrie non superiori a 100mc, compreso interrato e seminterrato, e altezza fuori terra non superiore a 10 metri, con esclusione di quelle viarie;
- l) alla riparazione e sistemazione di sedi stradali e delle relative opere d'arte al di fuori dei centri storici;
- m) alla realizzazione di opere complementari: recinzioni, cancellate, pozzi per riserva di acqua, pavimentazioni di percorsi pedonali e percorsi carrabili non ricadenti nel centro storico, impianti di siepi e sistemazione a verde in giardini costituenti pertinenze di edifici privati preesistenti ovvero di quelli di cui alle precedenti lettere g) e h), con esclusione degli arredi urbani;
- n) alle opere abusive soggette a condono edilizio o sanatoria ordinaria, ai sensi della L. n.47/85 di cui alle precedenti lettere, con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi commessi dalle amministrazioni comunali.

Il competente ufficio comunale rilascia il nulla-osta, ovvero respinge l'istanza, sentita la commissione comunale per la tutela del paesaggio.

La commissione, organo collegiale imperfetto, istituita con deliberazione del Consiglio comunale, è composta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale, da un architetto, un ingegnere edile, un geologo, un biologo naturalista e un agronomo.

4. Il provvedimento autorizzativo deve essere rilasciato entro il termine di 60 giorni dalla acquisizione della relativa domanda o delle eventuali integrazioni. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, nei successivi 30 giorni possono ritirare la pratica dal comune e richiedere, dandone comunicazione all'ufficio regionale competente ed al Sindaco, l'autorizzazione direttamente al ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, per il tramite della locale Soprintendenza, che si pronuncia nei termini previsti dalla legge n. 431/85, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione all'ufficio regionale competente ed al comune interessato. Le amministrazioni comunali danno immediata comunicazione al ministero per i Beni Culturali e Ambientali, per il tramite della locale Soprintendenza ed all'ufficio regionale competente delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1497/39 e art. 32 della legge n. 47/85 e trasmettono contestualmente la relativa documentazione tecnica.
5. L'ufficio regionale competente, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi precedenti, può richiedere ulteriore documentazione integrativa ovvero annullare il nulla-osta comunale con provvedimento motivato.
6. Il ministero per i Beni Culturali e Ambientali può in ogni caso annullare l'autorizzazione comunale nei termini stabiliti dalla legge n. 431/85.
7. In caso di ripetute inadempienze nell'esercizio della sub-delega da parte delle amministrazioni comunali, la Regione, su proposta dei propri uffici competenti, revoca la stessa, previa diffida e con le procedure previste dal proprio statuto ovvero a seguito di specifica richiesta